

Decreto "competitività": le principali modifiche al TU ambientale

Sono numerose le novità di carattere ambientale introdotte dal decreto competitività (DL 91/2014 convertito dalla Legge 116/2014). Ecco quelle più rilevanti per le imprese artigiane:

<i>Tema</i>	<i>Articolo</i>	<i>Novità o modifica</i>
Sistri e Corpo Forestale	10, c. 12-bis	Allo scopo di intensificare l'attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti "con particolare riferimento al territorio campano", è prevista l' interconnessione da parte del Corpo forestale di Stato al Sistri
Semplificazioni sistri	14, c. 2	Il Sistri sarà ulteriormente semplificato dando priorità all'interoperabilità e alla eliminazione dei dispositivi USB
Contratto gestione sistri	14, c. 2-bis	Entro il 30 giugno 2015 saranno avviate le procedure per l'affidamento della concessione del servizio sistri nel rispetto del "Codice appalti" e delle norme europee di settore
Classificazione dei rifiuti	13, c. 5, lett. b- bis)	<p>A partire dal 18 febbraio 2015 la classificazione dei rifiuti sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri (integrativi di quelli attuali):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la classificazione deve avvenire "in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione" 2. se un rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso "assoluto" (fin dall'origine) allora è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione e andranno determinate unicamente le caratteristiche di pericolo (definite da H1 ad H15) ai fini della sua gestione 3. Se un rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso "assoluto" (fin dall'origine), esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione. 4. Se un rifiuto è classificato con codici Cer a specchio (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericolo attraverso le seguenti indagini: <ul style="list-style-type: none"> - individuazione dei composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi) - determinazione dei pericoli connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti) - verifica delle concentrazioni dei composti <p>Se le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto va classificato come pericoloso.</p>
Procedure semplificate di recupero - Rapporti con regolamenti "end of waste"	13, c. 4	Viene introdotto un coordinamento tra le attività di trattamento individuate dai regolamenti comunitari "end of waste" (cessazione della qualifica di rifiuto) e le procedure semplificate nazionali per il recupero dei rifiuti, stabilendo che le prime sono sottoposte alle seconde a condizione che siano rispettati anche tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni dai regolamenti europei, con particolare riferimento a: qualità e caratteristiche dei rifiuti; condizioni di trattamento; prescrizioni per salute e ambiente, compresi obblighi minimi di monitoraggio; destinazione finale dei rifiuti che cessano di essere tali.

		<p>Viene inoltre chiarito che l'operazione di recupero "può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste".</p> <p>Le imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria ai sensi della normativa nazionale (Dm 5 febbraio 1998, Dm 161/2002, Dm 269/2005 e articolo 9-bis del DI 172/2008) hanno 6 mesi per adeguarsi alle disposizioni comunitarie qualora applicabili i criteri Ue "end of waste".</p>
Procedure semplificate di recupero - Impianti Aia	13, c. 4	<p>I rifiuti della Lista verde del regolamento 1013/2006/Ce (spedizioni di rifiuti) possono essere utilizzati negli impianti industriali in possesso di Aia (Autorizzazione integrata ambientale) nel rispetto del relativo Bar References (cioè dei documenti di riferimento Ue sulle cd. "migliori tecniche disponibili") previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività. In questo caso i rifiuti vengono assoggettati al rispetto delle norme riguardanti <i>esclusivamente</i> il trasporto dei rifiuti e il formulario</p>
Materie prime secondarie per l'edilizia	13, c. 4-ter	<p>Nelle opere che riguardano "<i>recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali</i>" è consentito - in attesa dei regolamenti "end of waste" comunitari o nazionali - utilizzare materie prime secondarie di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, Dm 5 febbraio 1998 (cioè "<i>materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205</i>") prodotte esclusivamente da rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata</p>
Spedizioni transfrontaliere	14, c. 8, lett. b-quater	<p>Anche nel caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti il produttore/trasportatore "in conto proprio" ha 3 mesi di tempo per comunicare alla Regione (anziché alla Provincia) la mancata ricezione del formulario controfirmato, al fine di essere escluso da eventuali responsabilità per gestione illecita dei rifiuti (prima erano 6 mesi)</p>
Eventi atmosferici e alluvionali	14, c. 8, lett. b-bis	<p>Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti (e quindi non richiedono autorizzazione) le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminare alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o alluvionali (es. mareggiate) qualora effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario e presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati (es. accumulo di alghe sulla battigia per la successiva raccolta da parte di mezzi autorizzati)</p>
Combustione di sfalci e potature	14, c. 8, lett. b. e b-sexies	<p>Viene consentita la combustione di sfalci e potature di origine agricola o forestale in piccoli cumuli (max 3 metri steri per ettaro al giorno) nei periodi e nelle aree individuate dalle apposite ordinanze sindacali. Entro tali limiti la stessa costituisce, infatti, normale pratica agricola e non attività di gestione di rifiuti.</p> <p>All'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, "<i>anche derivato da verde pubblico o privato</i>", non si applica il reato previsto dall'articolo 256-bis del D.Lgs. 152/06 (combustione illecita di rifiuti).</p>
Registri carico/scarico imprenditori agricoli	14, c. 8-bis	<p>Gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi possono sostituire il registro di carico e scarico dei rifiuti "con la conservazione della scheda Sistri in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario".</p>

Oli usati	14, c. 8-quinquies	Viene confermato l'obbligo di tenere costantemente separati - durante il deposito temporaneo e le fasi successive di gestione - gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi (secondo l'ordine di priorità stabilito dal "Codice ambientale") precisando che tale gestione può avvenire "anche miscelando gli stessi" - in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, c. 1 del D.Lgs. 152/06 - a condizione che vengano rispettati i requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo 187 (rispetto dei principi generali della Parte IV, impresa autorizzata e operazione conforme alle migliori tecniche disponibili). È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati (non solo quelli minerali) con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
Contributo ambientale Pneumatici fuori uso	8-bis	Il Contributo ambientale per la gestione dei PFU: <ul style="list-style-type: none"> - viene assoggettato ad IVA - deve essere riportato in fattura "in modo chiaro e distinto" (in tutte le fasi della commercializzazione)